



# CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>Atto N. 114</b> <b>Del 19.09.2017</b>	<b>OGGETTO: Canone di concessione patrimoniale non ricognitorio: determinazione.</b>
---	--

L'anno duemiladiciassette, questo giorno diciannove del mese di settembre alle ore 18:27 nella Sede Comunale, si è riunita

## LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg. **Presente** **Assente**

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
LUPI ANGELO	Sindaco	X	
DAPPI RITA	Assessore	X	
ROSSI MAURO	Assessore	X	
MANCINI SILVIA	Assessore		X
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
TAURONE MARCO	Assessore	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco –  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giada De Francesco

### ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.L.S. 267/2000)

<b>RESPONSABILE DEL : II Dip.</b>	<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole</b>
IN DATA: 12/09/2017	Dott.ssa Alessandra Galizia
<b>RESPONSABILE DEL : II Dip.</b>	<b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole</b>
IN DATA: 12/09/2017	Dott.ssa Alessandra Galizia

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE CON

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2015 in conformità al disposto di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) e f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, questo Ente ha approvato il Regolamento istitutivo e disciplinate l'applicazione del Canone di Concessione Patrimoniale Non Ricognitorio (CCNR) previsto dagli articoli 25, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le relative tariffe per l'anno 2015;
- deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2016 e n. 12 del 24/03/2017, questo Ente ha proceduto alla modifica del Regolamento istitutivo e disciplinate l'applicazione del Canone di Concessione Patrimoniale Non Ricognitorio (CCNR) previsto dagli articoli 25, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CHE il Tar della Lombardia con una serie di decisioni assunte nel corso del 2015 (tra le quali la n. 260 del 22 gennaio 2015), a seguito dei diversi ricorsi posti dagli utenti circa la legittimità della corresponsione del tributo in argomento, si è espresso in favore di questi ultimi e, pertanto, della tesi più restrittiva in particolare circa la facoltà degli Enti di richiedere tale canone solo sulla base della norma e del proprio regolamento o se occorresse anche una specifica previsione contenuta nei singoli provvedimenti di autorizzazione o concessione del suolo, sui rapporti di cumulo o di reciproca esclusione, tra questo canone e la TOSAP e sui criteri di quantificazione;

CHE tali decisioni assunte dal TAR Lombardia sono state tuttavia sospese dal Consiglio di Stato (Sez. V, Ord. N. 3214 del 16 luglio 2015 e altre analoghe), con una serie di ordinanze cautelari di uguale tenore nelle quali si afferma la legittimità dei regolamenti comunali contestati, richiamando i principi già in precedenza affermati con la sentenza della stessa sezione 31 dicembre 2014 n. 6459;

CHE, successivamente alla menzionata sospensione, il Consiglio di Stato, con propria sentenza n. 1926/2016 del 12 maggio u.s. (udienza del 7 aprile 2016) ha confermato quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vengono richiamate, al riguardo: Cass., V, 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914) e dalla circolare del Ministero delle Finanze 1/2009 in merito alla possibile coesistenza fra il canone concessorio non ricognitorio e la TOSAP/COSAP affermando che *“non si ravvisa contraddizione nella eventuale coesistenza fra le due fattispecie”*;

CHE, tuttavia, la sentenza in oggetto ha al contempo affermato che: *“il Collegio ritiene che le conclusioni cui la Sezione è pervenuta con la sentenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. V, del 31 dicembre 2014, n. 6459 n.d.r.) debbano essere precisate e in parte riviste escludendo dalla legittima esigibilità del canone non ricognitorio le ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale le quali – come nel caso che qui rileva – non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione pubblica della sede viaria”*;

CHE, alla luce di quanto esposto, rimane da approfondire la coerenza dell'affermato principio per cui *“non emerge alcun presupposto che giustifichi la pretesa alla corresponsione del canone ex articolo 27, cit. nelle ipotesi in cui – come nel caso che qui rileva – l'utilizzo della sottosuolo stradale non incida in alcun modo sulla pubblica fruizione della risorsa”* con la disposizione normativa di cui al comma 8 dell'art. 27 del D. Lgs. n. 285/1992, per cui il canone deve essere parametrato anche *“al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione”* e al *“vantaggio che l'utente ne ricava”*;

CONSIDERATA la complessità della materia scaturita in seguito alle diverse pronunce giurisprudenziali non sempre tra loro coerenti che si sono susseguite dopo l'istituzione del canone di concessione patrimoniale non ricognitorio;

CONSIDERATO ALTRESI' che quanto sopra esposto ha pesato sull'attività di predisposizione dei titoli concessori, presupposto per l'emissione degli avvisi di pagamento, effettuata dalla società ASServizi srl incaricata dalla società partecipata Cep Spa a tal fine;

RITENUTO OPPORTUNO per le motivazioni esposte differire i termini di pagamento previsti nel regolamento approvato con atto di consiglio n. 37 del 30/07/2015 e successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale numero 20 del 28/04/2016 e n. 12 del 24/03/2017, al 30/11/2017;

ACQUISITI sulla presente proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del II Dipartimento;

Con votazione unanime

#### **DELIBERA**

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata;

Di differire, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, i termini di pagamento del Canone di Concessione Patrimoniale non Ricognitorio, previsti nel Regolamento istitutivo del Canone approvato con atto di consiglio n. 37 del 30/07/2015 e modificato con successivi atti di consiglio numeri 20 del 28/04/2016 e n. 12 del 24/03/2017, per le annualità 2015, 2016 e 2017 al 30/11/2017;

Di comunicare la presente alla società partecipata CEP Spa per l'emissione dei relativi avvisi di pagamento.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con successiva ed unanime votazione

#### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giada De Francesco

**IL SINDACO**  
F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 04 OTT 2017



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va


  
Paolo De Francesco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

Cave li \_\_\_\_\_



Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO  
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- o Ai sensi dell'art. 134; 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data \_\_\_\_\_
- o Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va  
F.to Giada De Francesco